



---

***REGOLAMENTO RECANTE NORME  
SUL PROCEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI  
PUBBLICI ESERCIZI PER LA  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI  
E BEVANDE***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.05.2006

---

## Indice

<b>CAPO I - PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
ART. 1 – RICHIAMI NORMATIVI .....	3
<b>CAPO II – TRASPARENZA E SNELLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.....</b>	<b>4</b>
ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI.....	4
ART. 3 – UNITÀ ORGANIZZATIVA TITOLARE DEL PROCEDIMENTO.....	5
ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	5
ART. 5 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	5
ART. 6 - COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO O DI AVVIO IRREGOLARE.....	6
ART. 7 - COMUNICAZIONE DI INIZIATIVA DI ATTI SFAVOREVOLI.....	7
<b>CAPO III - NORME DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO.....</b>	<b>8</b>
ART. 8 - TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI.....	8
ART. 9 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO.....	9
ART. 10 - ULTERIORI REQUISITI E PRESUPPOSTI AI FINI DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ.....	10
ART. 11 - CRITERIO DI PRIORITÀ NELL’ESAME DELLE DOMANDE.....	10
ART. 12 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	10
ART. 13 - TERMINI DI FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO.....	10
ART. 14 - DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ.....	11
ART. 15 - DISCIPLINA DEL SUBINGRESSO.....	11
ART. 16 - ATTIVITÀ STAGIONALI.....	12
ART. 17 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	12
ART. 18 - CONTROLLI.....	13
<b>CAPO IV - DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI.....</b>	<b>13</b>
ART. 19 - DEFINIZIONE DEI PICCOLI TRATTENIMENTI.....	13
ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI.....	14
ART. 21 - APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED INQUINAMENTO ACUSTICO.....	16
ART. 22 - SANZIONI.....	17
ART. 23 – NORMA FINALE.....	17
ART. 24 – NORMA DI RINVIO.....	17

---

## Capo I - Premessa

### Art. 1 – Richiami normativi

Il presente Regolamento è emanato in conformità:

- a) alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) al t.u.l.p.s., testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) al regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
  - f) alla legge 5 gennaio 1996, n. 25, differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia;
  - g) al decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni;
  - h) alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2209 del 10 novembre 2004, contenente le direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14;
  - i) alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 863 del 13 giugno 2005, recante misure di semplificazione dei procedimenti in materia di pubblici esercizi sottoposti alla disciplina di dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
-

---

## **Capo II – Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento**

### **Art. 2 – Principi e finalità generali**

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:
  - a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
  - b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
  - c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
  - d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
  - e) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.
2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli del presente Capo II.

---

### **Art. 3 – Unità organizzativa titolare del procedimento**

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, è individuata l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

### **Art. 4 – Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, oltreché l'attività di impulso e sollecitazione nei confronti degli altri uffici che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

### **Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia da parte del Comune, a dare notizia dell'avvio del procedimento.
  2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 3, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.
  3. Nella comunicazione debbono essere indicati:
    - a) l'oggetto del procedimento promosso;
-

- 
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  - c) la persona responsabile del procedimento;
  - d) la data di inizio del procedimento;
  - e) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.
4. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'Albo Comunale, per un periodo di 15 (quindici) giorni.

**Art. 6 - Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare**

1. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal suo ricevimento, a dare notizia della interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.
  2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone quanto segue:
    - a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;
    - b) per le denunce, l'invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica, di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, diffida l'interessato dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato alla denuncia.
  3. Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente interruzione del procedimento, il termine di formazione del silenzio-assenso e di quello per la
-

---

conclusione del procedimento decorrono dalla data di regolarizzazione, da parte del soggetto interessato, della domanda o della denuncia.

4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata o se effettuata, ciò non avvenga entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini di cui al comma 3 decorrono comunque dal ricevimento della domanda o della denuncia.
5. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di 10 (dieci) giorni, alla sua regolarizzazione.
6. Nella fattispecie di cui al comma 5, non si interrompono i termini per la formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

#### **Art. 7 - Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli**

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, comma 3, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.
2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:
  - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
  - b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
  - c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

- 
4. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine fissato di norma in 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.
  5. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

### **Capo III - Norme di gestione del procedimento**

#### **Art. 8 - Tipologia dei procedimenti**

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono assoggettati ad autorizzazione:
    - a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003;
    - b) il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a).
  2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono assoggettati a denuncia di inizio attività:
    - a) l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 1, lett. a);
    - b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2;
    - c) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge
-



---

regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

### **Art. 9 - Disciplina del procedimento autorizzatorio**

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede, sono presentate preferibilmente sulla modulistica appositamente predisposta.
  2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento e, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, interrompe il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie, salvo quanto previsto dal precedente art. 6.
  3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda se regolare o dal ricevimento dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:
    - a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;
    - b) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta.
  4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 e comunque, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso ed entro il termine per la conclusione del procedimento, è disposto, in caso di esito positivo, il provvedimento di accoglimento della domanda.
  5. L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b), determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del relativo procedimento.
  6. Il rilascio formale dell'autorizzazione avverrà una volta verificato il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14/2003, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali, agli effetti del decreto ministeriale n. 564/1992 e del t.u.l.p.s..
-

---

### **Art. 10 - Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività**

1. La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, limitata al rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, nonché della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione, non esonera in ogni caso il titolare dell'autorizzazione dal rispetto, nell'esercizio dell'attività, delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003.

### **Art. 11 - Criterio di priorità nell'esame delle domande**

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte del Comune, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.
2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la interruzione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

### **Art. 12 - Termine di conclusione del procedimento**

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, in sessanta giorni.

### **Art. 13 - Termini di formazione del silenzio-assenso**

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:
    - a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
    - b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni.
-

---

#### **Art. 14 - Denunce di inizio attività**

1. Per le attività di cui all'art. 8, comma 2, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
2. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in sessanta giorni dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 15 - Disciplina del subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 14 del 2003.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 14 del 2003, deve essere dimostrato entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
3. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, al Comune in cui ha sede l'esercizio ed implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività .

---

## **Art. 16 - Attività stagionali**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali.

## **Art. 17 - Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2003 decadono:
    - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi;
    - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 14 del 2003;
    - c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro 6 (sei) mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
  2. Le autorizzazioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2003 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
  3. le autorizzazioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2003 possono essere revocate:
    - a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
    - b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
    - c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal Comune per la tutela dei cittadini contermini.
-

---

## **Art. 18 - Controlli**

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, fatto salvo il rispetto della programmazione comunale.
2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:
  - a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
  - b) all'effettuazione delle verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato dalla presentazione di idonea documentazione.
3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Capo IV - Disciplina dei piccoli trattenimenti**

### **Art. 19 - Definizione dei piccoli trattenimenti**

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui agli artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.
  2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 8, comma 2, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.
  3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
-

- 
- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
  - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 20.
  5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo IV, salvo che:
    - a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del t.u.l.p.s.;
    - b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s..

#### **Art. 20 - Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti**

1. Agli effetti dell'art. 20, comma 4, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:
    - a) Afflusso delle persone  
E' consentito un afflusso di non oltre 100 (cento) persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);
    - b) Capienza del locale  
E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;
-

---

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;

2) l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;

3) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

---

---

L'effettuazione di piccoli spettacoli e trattenimenti, qualora comportino attività rumorose ai sensi delle vigenti disposizioni ( Legge n. 447/1995, L.R. n.15/2001, D.P.C.M. 14.11.1997) non può superare il limite di 5 (cinque) giornate nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, con il vincolo che tra una manifestazione e l'altra trascorrano almeno 7 (sette) giorni ed il numero degli intrattenimenti effettuati non sia superiore a 2 (due) nello stesso mese, oltre alla serata del 31 dicembre;

L'effettuazione di piccoli trattenimenti che non comportino alcuna attività rumorosa, come meglio specificata nel periodo precedente, (quali, a titolo di esempio: presentazione di libri, esposizione di opere e manifestazioni similari ) potrà essere effettuata senza limite di giornate, nell'arco di 365 giorni.

L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento di cui al precedente comma 1 è soggetta a preventiva comunicazione al competente Servizio Comunale, da presentare in forma scritta, con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dal presente Regolamento.

#### **Art. 21 - Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico**

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 20 e 21, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.
2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dal regolamento di esecuzione del



---

t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

#### **Art.22 - Sanzioni**

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267/2000 ad ogni violazione del presente regolamento, non prevista da altre norme di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
2. Il procedimento di cui al comma precedente è regolato dai principi e le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 23 – Norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.

#### **Art. 24 – Norma di rinvio**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003 il Comune, con apposito provvedimento dirigenziale, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.
-